

Scheda (stato: maggio 2005)

Di cosa si tratta

Al fine di rispondere alle esigenze della sicurezza interna, gli Accordi di Schengen prevedono in particolare una maggior cooperazione in materia penale tra le autorità giudiziarie degli Stati parti. L'"assistenza giudiziaria internazionale in materia penale" permette alle autorità giudiziarie (tribunali penali, giudici istruttori) di sostenersi a vicenda nell'ambito delle loro attività ufficiali. L'assistenza concerne l'assunzione di prove, il sequestro di oggetti, l'estradizione di autori di reati o l'esecuzione di decisioni penali estere.

Una cooperazione efficace tra autorità giudiziarie è la base indispensabile per una maggiore sicurezza

Cosa regola Schengen

L'assistenza giudiziaria in materia penale in Europa poggia essenzialmente sulla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959, sottoscritta da quasi tutti gli Stati europei, Svizzera compresa. La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 amplia la portata della Convenzione del 1959 e semplifica la cooperazione, snellendo le procedure e sopprimendo gli ostacoli burocratici. In tal modo gli atti giudiziari indirizzati a persone residenti in un altro Stato contraente non devono più essere consegnati per il tramite delle autorità giudiziarie nazionali, ma possono essere trasmessi agli interessati direttamente a mezzo posta. Inoltre, le condizioni (procedurali) applicabili all'estradizione delle persone indagate sono rese meno rigide.

Schengen potenzia la cooperazione retta dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959, sopprimendo gli ostacoli burocratici nell'ambito dell'assistenza giudiziaria

Un'altra novità introdotta da Schengen è l'assistenza giudiziaria in materia fiscale. Schengen contempla l'assistenza giudiziaria reciproca tra Stati contraenti, in materia di imposte di consumo, imposte sul valore aggiunto e dazi doganali (ossia una parte della fiscalità indiretta), escludendo tuttavia i casi irrilevanti.

Creazione dei presupposti dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale

Particolarmente delicate in tale contesto sono le domande di assistenza giudiziaria che danno luogo a misure coercitive quali la perquisizione e il sequestro. Questo tipo di intervento lede direttamente la sfera degli interessati tutelata dalla legge (p. es. segreto professionale, segreto d'affari e segreto bancario). Ecco perché Schengen offre agli Stati membri la possibilità di rifiutare l'esecuzione della perquisizione e del sequestro qualora l'atto all'origine della domanda di assistenza giudiziaria sia passibile tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto di una pena detentiva inferiore a sei mesi (doppia incriminazione).

Regole relative alle misure coercitive come perquisizione e sequestro

Le conseguenze per la Svizzera

Schengen rende più semplici ed efficaci le procedure e i presupposti di assistenza giudiziaria anche per la Svizzera. La cooperazione tra autorità di giustizia nella lotta contro il crimine transfrontaliero è così migliorata sostanzialmente.

Nel diritto nazionale la Svizzera dispone sin dal 1983, ossia dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), di una base legale che regola la portata della collaborazione internazionale nel settore dei reati fiscali: la Svizzera non concede assistenza giudiziaria nel caso di *sottrazione d'imposta*. In questo caso l'autore sottace determinate somme di denaro non dichiarandole alle autorità competenti in materia fiscale senza però commettere ulteriori raggiri. Diverso è il caso della *frode fiscale*: in questo caso la Svizzera presta assistenza da oltre vent'anni in base all'AIMP. Per frode fiscale s'intende una forma qualificata di sottrazione d'imposta, vale a dire che l'autore agisce in modo particolarmente *subdolo*, ad esempio falsificando libri e documenti rendendoli poco trasparenti per le autorità fiscali. In siffatte procedure cade già oggi la protezione offerta dal segreto bancario.

Assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali

Contrariamente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959, sotto il regime di Schengen la Svizzera sarebbe tenuta in linea di principio a prestare assistenza giudiziaria in materia di fiscalità indiretta. Tuttavia Schengen non si esprime in merito alla differenziazione tra frode e sottrazione secondo il diritto nazionale; la relativa distinzione può quindi essere mantenuta. Qualora l'assistenza giudiziaria sfiori il delicato campo delle misure coercitive quali la perquisizione o il sequestro (ad esempio la consegna di incarti fiscali o di informazioni relative a conti bancari), la Svizzera può vincolare l'assistenza giudiziaria alla condizione che per l'atto all'origine della domanda sia prevista una pena detentiva di almeno sei mesi sia in Svizzera che all'estero. In Svizzera la sottrazione d'imposta è punita con una pena detentiva di sei mesi o più soltanto in casi eccezionali (ossia ad esempio quando esistono circostanze aggravanti in caso di contravvenzione in materia doganale, o quando la sottrazione concerne l'imposta sugli autoveicoli, l'imposta sugli oli minerali o l'imposta sulle bevande distillate). Associandosi a Schengen, la Svizzera non deve quindi cambiare radicalmente la sua prassi attuale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale.

Presupposti per le perquisizioni e i sequestri

D'ora in avanti, la Svizzera dovrebbe garantire l'estradizione in caso di *frode* in materia di imposte di consumo, imposte sul valore aggiunto e dazi doganali, mentre non sarebbe tenuta a farlo in caso di *sottrazione d'imposta*, dal momento che Schengen prevede l'estradizione unicamente qualora per l'atto all'origine della domanda sia lo Stato richiedente che la Svizzera prevedano una pena detentiva di almeno dodici mesi.

Nessuna estradizione in caso di evasione fiscale

L'UE ha stipulato varie convenzioni in materia di assistenza giudiziaria, che entreranno in vigore prossimamente e che mirano a facilitare ulteriormente l'assistenza reciproca fra gli Stati membri. In futuro singole norme di tali convenzioni sostituiranno alcune disposizioni degli Accordi di Schengen e dovranno pertanto essere riprese dalla Svizzera nell'ambito dello sviluppo di questi accordi (cfr. scheda 11). Fra l'altro, Schengen estende l'assistenza giudiziaria alla fiscalità diretta (ad esempio frode e sottrazione d'imposta nell'imposizione del reddito). Per quanto attiene al segreto bancario, una questione molto delicata per la nostra economia nazionale, gli accordi con l'UE prevedono, anche nel quadro dello sviluppo futuro della regolamentazione di Schengen, che la Svizzera continui a far dipendere l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria in materia fiscale che implicano misure coercitive dalla condizione che per l'atto all'origine della domanda sia il nostro Paese che lo Stato richiedente prevedano una pena detentiva di almeno sei mesi. In tal modo è garantito il mantenimento del segreto bancario secondo la prassi attuale. Le nuove convenzioni concedono inoltre a tutti gli Stati, quindi anche alla Svizzera, la possibilità di escludere, mediante dichiarazione unilaterale, l'estradizione in caso di reati concernenti la fiscalità diretta.

La Svizzera mantiene il segreto bancario

È nel pieno interesse del nostro Paese che la cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie sia potenziata e semplificata. È di primaria importanza evitare che le divergenze esistenti sul piano delle legislazioni nazionali e delle competenze amministrative vengano sfruttate a scopo criminale. Le disposizioni di assistenza giudiziaria e di estradizione previste da Schengen impediranno agli autori di reati di usare la Svizzera come base operativa per le loro attività criminali e di pregiudicare in tal modo la buona reputazione del nostro Paese.

La semplificazione delle procedure di assistenza giudiziaria agevola la lotta contro la criminalità transfrontaliera